



AVVISO IMPORTANTE

MODIFICHE ALL'IMU – ABITAZIONE PRINCIPALE

SENTENZA 209/2022 DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Con la sentenza n.209/2022, depositata lo scorso 13 ottobre 2022 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 19 ottobre 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di una parte delle disposizioni che disciplinano, dall'anno 2012, la fattispecie dell'abitazione principale ai fini dell'esenzione dal tributo IMU. La pronuncia di incostituzionalità ha pertanto, in via consequenziale, dichiarato illegittime anche le disposizioni successive legiferate sempre in merito alla fattispecie dell'abitazione principale ai fini IMU.

Tali disposizioni di legge sono state censurate e dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale **nella parte in cui subordinano la qualificazione di abitazione principale, e quindi il riconoscimento della relativa esenzione dall'IMU, al riscontro del doppio requisito (dimora abituale e residenza anagrafica) in capo all'intero nucleo familiare di cui fa parte il soggetto passivo di imposta** (ovvero il proprietario dell'immobile, o il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull'immobile).

Pertanto a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della su citata sentenza, ai fini del riconoscimento dell'esenzione prevista in materia di IMU, rileva il doppio requisito di dimora abituale e residenza anagrafica esclusivamente in capo al possessore dell'immobile.

A tale proposito però è necessario sottolineare quanto evidenziato dalla Corte costituzionale nella stessa sentenza n.209/2022, ovvero che la Corte “ ritiene opportuno chiarire che **le dichiarazioni di illegittimità costituzionale ora pronunciate** valgono a rimuovere i vulnera agli articoli 3, 31 e 53 della Costituzione imputabili all'attuale disciplina dell'esenzione IMU con riguardo alle abitazioni principali, ma **non determinano, in alcun modo, una situazione in cui la cosiddette “seconde case” delle coppie unite in matrimonio o in unione civile ne possano usufruire. Ove queste abbiano la stessa dimora abituale (e quindi principale) l'esenzione spetta una sola volta**”